

# **RESAIS**

*Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A. (Socio unico)*  
*Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'E.S.P.I. in liquidazione*

---

## **Modello Organizzativo**

**D. Lgs. 08 giugno 2011, n. 231/01**

**Adottato con verbale del  
29 novembre 2013**

**(Ultimo aggiornamento marzo 2018)**

\*\*\*\*\*

### **PARTE GENERALE**

**E**

### **ORGANISMO di VIGILANZA**

## INDICE

DEFINIZIONI .....	
1. IL D.LGS 8 GIUGNO 2001, N. 231.....	
2. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DAL DECRETO .....	
2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico e per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24/bis, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24/ter, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.5. Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25/bis, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25/bis 1, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.7. Reati societarie (art. 25/ter, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25/quater, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25/quater 1 D.Lgs. 231/2001) .....	
2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25/quinqies, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.11. Reati di abusi di mercato (art. 25/sexies, D.Lgs. n. 231/2001) .....	
2.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25/seppie, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25/octies D.Lgs. 231/2001) .....	
2.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25/novies, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25/decies, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.16. Reati ambientali (art. 25/undecies, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.17. Impiego di cittadino di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25/duodecies, D.Lgs. 231/2001) .....	
2.18. Reati transnazionali (legge 146/2006) .....	
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESAIS S.P.A. ....	
4. CRITERI ED ATTIVITA' CHE HANNO PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO .....	
5. STRUTTURA DEL MODELLO.....	
6. IL CODICE ETICO E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI CONDOTTA .....	
7. FATTISPECIE DI REATO E ATTIVITA' SENSIBILI .....	
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	
8.1. Caratteristiche dell'O.d.V. ....	
8.2. Funzioni dell'O.d.V. ....	
8.3. Poteri e facoltà dell'O.d.V. ....	
8.4. Informazioni all'O.d.V. ....	
8.5. Informativa da parte dell'O.d.V. ....	
9. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....	
10. SANZIONI .....	

11. ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....

ALLEGATI:

- A) Parte Speciale
- B) Codice Etico e di Comportamento;

## DEFINIZIONI

### Area ed Attività Sensibili

Attività specifica aziendale potenzialmente a rischio della commissione dei reati rilevanti per il Decreto il cui insieme coordinato può costituire una Area sensibile (esempio: Attività sensibile è la raccolta di informazioni da parte della Funzione Amministrativa alle altre Funzioni aziendali per la predisposizione del bilancio che, insieme ad altre attività ad essa coordinate contribuisce a formare l'Area sensibile della Formazione del Bilancio che è rilevante ai fini, tra l'altro, del reato di false informazioni).

### Amministratore

L'Amministratore Unico di Resais S.p.A.

### Codice Etico

Il Codice etico e di comportamento è il documento, facente parte del Modello, nel quale vengono declinati i principi aziendali e le regole generali di condotta a cui si devono attenere i Destinatari e i Terzi.

### Decreto

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

### Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il Modello, e più precisamente (I) l'Amministratore Unico, (II) i dipendenti di ogni grado, qualifica, facenti parte dell'assetto organizzativo ed organigramma di RESAIS, (III) i membri del Collegio Sindacale della Società, ((IV) (rispettivamente, gli "Amministratori", i "Dipendenti", i "Sindaci", e, congiuntamente, i "Destinatari").

### Fattispecie di reato e Attività sensibili

E' il documento, facente parte del Modello di Resais S.p.A. che illustra:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- le Aree e Attività sensibili ed i relativi standard di controllo;
- le modalità operative adottate dalla Società a presidio delle Aree sensibili.

**RESAIS S.p.A.** società costituita in Palermo con la denominazione: "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A.", che ha per oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle società a totale partecipazione dagli stessi controllate. La Società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana.

### Mappatura dei poteri

La Mappatura dei Poteri o Assetto Organizzativo ed Organigramma è un documento facente parte del Modello di RESAIS S.p.A. che descrive il sistema di deleghe di poteri all'interno della Società, elencando altresì quali sono i soggetti che possono impegnare la Società nei confronti di terzi ed entro che limiti. Essa è stata adottata con ordine di servizio del 25/11/2011 ed aggiornato con le ultime disposizioni normative in materia.

### Modello

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto e successive modifiche e/o integrazioni al fine della prevenzione dei reati.

### O.d.V.

Organismo di Vigilanza, previsto dall'art. 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché sul suo aggiornamento.

### **Parte generale e Organismo di Vigilanza**

E' il documento facente parte del Modello di RESAIS S.p.A. che descrive il Modello stesso e contiene un'illustrazione relativa a:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
- le modalità di nomina e di funzionamento dell'O.d.V., con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio.

### **Pubblica Amministrazione o PA**

Ai fini del Modello con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici.

Essi si identificano con:

- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 c.p.);
- gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

### **Responsabile dell'Area sensibile**

Soggetto al quale è affidata la responsabilità di un'area sensibile in relazione a qualsiasi attività potenzialmente esposta al rischio di commissione di reati e, come tale, soggetta al controllo dell'O.d.V..

### **Sistema Sanzionatorio**

E' il documento, facente parte del Modello di RESAIS S.p.A. con compito di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta e nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione od inosservanza in capo ai Destinatari di obblighi, doveri e/o procedure previste dal Modello.

### **Terzi**

Collaboratori, Consulenti, Mandatari in genere.

## 1. IL D.Lgs. 8 GIUGNO 2001, N. 231.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Ai sensi di tale normativa, una società può essere riconosciuta direttamente responsabile – e condannata ad una sanzione tra quelle previste dalla suddetta disciplina – se un soggetto che ha la rappresentanza o la gestione della società, ovvero un soggetto sottoposto alla direzione di costui, abbia commesso determinati reati nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Presupposto oggettivo di una responsabilità personale della società è che sia stato commesso uno tra i reati tassativamente indicati nel Decreto. La responsabilità della società, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilità penale dell'autore del reato, nel senso che l'illecito della società non viene meno anche se colui che ha commesso il reato non è punito per motivi diversi dalla inesistenza del reato stesso.

La commissione di un illecito penale, per fondare il riconoscimento della responsabilità della società da parte del giudice, deve rientrare nella sfera di appartenenza dell'ente in base a precisi nessi di collegamento:

- deve esserci un collegamento funzionale tra l'autore del reato e la società, la quale risponde degli illeciti commessi da persone che, di fatto o di diritto, hanno funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità autonoma (c.d. soggetti apicali), ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
- deve esserci una relazione strumentale tra il reato e l'attività dell'ente, nel senso che il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, la cui responsabilità è esclusa quando sia stato posto in essere nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi.

Il Decreto prevede, peraltro, un meccanismo di esonero della responsabilità.

La Società, pur in presenza di tali elementi, può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso (il Modello);
- l'ente ha istituito un organismo con autonomi poteri di controllo (O.d.V.) al quale è affidata:
  - I. la vigilanza sul funzionamento del modello;
  - II. il controllo sulla sua osservanza;
  - III. l'aggiornamento dello stesso.
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello;
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

Nell'ipotesi che il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza.

In sintesi, la responsabilità degli enti sussiste in quelle ipotesi in cui una società si sia data una certa organizzazione d'impresa colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della società di un Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati ed, in caso ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

Le sanzioni che sono irrogabili alle società sono sempre pecuniarie e, in determinati casi, alle stesse si aggiungono quelle interdittive.

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549, salvo riduzioni che il giudice può effettuare in presenza di particolari circostanze stabilite dal decreto.

Le sanzioni interdittive comportano drastiche conseguenze per la stessa sopravvivenza dell'ente: interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, nonché revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Ad esse si aggiungono la confisca, anche per equivalente e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni interdittive, a determinate condizioni, possono essere applicate anche in via cautelare. E' stata istituita un'anagrafe delle sanzioni.

La responsabilità della società ha una sua propria autonomia e permane anche nel caso in cui il reato si estingua per ragioni diverse dall'amnistia o il suo autore non sia stato in concreto identificato o non sia imputabile.

In tale prospettiva, il Modello di RESAIS S.p.A., si vuole caratterizzare per efficienza ed efficacia, garantendo che nessuno possa, nell'ambito dell'attività aziendale, porre in essere uno dei reati indicati se non eludendo, volontariamente e fraudolentemente e con tutte le responsabilità del caso, anche verso la Società, i protocolli previsti.

Affinché il Modello adottato dalla Società svolga la sua fondamentale funzione, deve dimostrare una capacità, in concreto, di evitare reati della specie di quelli che si potrebbero verificare e che sono indicati dal legislatore nel Decreto. Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica da parte della Società del costante rispetto del Modello e, in secondo luogo, nel cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie che rappresentano le situazioni che potrebbero sfociare nella commissione dei reati stessi, al fine di prevenirli.

Tra i reati indicati dal Decreto, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Società; pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

I reati presupposto, considerati dal Decreto, sono elencati nel successivo paragrafo.

## 2. FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DAL DECRETO

I reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto, aggiornati con l'ultimo provvedimento, il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, sono i seguenti:

- 1) i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del Decreto);
- 2) i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
- 3) i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
- 4) i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)
- 5) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
- 6) i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- 7) i reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- 8) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);
- 9) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 del Decreto);
- 10) i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto);
- 11) i reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- 12) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
- 13) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto);
- 14) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- 15) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
- 16) i reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
- 17) i reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);
- 18) i reati transazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n.146);

Di seguito, vengono elencati, in maniera specifica, le singole fattispecie di reato, riferibili agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, appartenenti alle categorie sopra elencate.

### **2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di enti pubblici o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. 231/2001).**

Si tratta, in particolare, dei delitti di seguito specificati del Codice Penale:

- Malversazione a danno dello stato (art. 316/bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316/ter c.p.);
- Truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico o della Comunità europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640/bis c.p.);
- Frode informatica in danni dello stato o di altro ente pubblico (art. 640/ter c.p.).

### **2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24/bis, D.Lgs. 231/2001).**

Articolo aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 e modificato dal D.Lgs. 7 e 8 del 2016 che prevede l'introduzione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati di seguito specificati del Codice Penale:

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640/quinquies c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615/ter c.p.);
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491/bis c.p.);
- Detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615/quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615/quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617/quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617/quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635/bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635/ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635/quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635/quinquies c.p.);

### **2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24/ter, D.Lgs. 231/2001).**

L'articolo introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede nel novero dei reati, la fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti di criminalità organizzata. Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416/bis c.p., come modificato dalla legge n. 69/2015);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416/bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/1991);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416/ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5, c.p.p.).

### **2.4. Concussione, introduzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/2001).**

Articolo modificato dalla Legge 190/2012, si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p. – articolo modificato dalla legge n. 69/2015);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – articolo modificato dalla legge n. 190/2012 e legge n. 69/2015);



- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – articolo modificato dalla legge n. 69/2015);
- Circostanze aggravanti (art. 319/bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319/ter c.p. – articolo modificato dalla legge n. 69/2015);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319/quarter – articolo aggiunto dalla legge n. 190/2012 e modificato dalla legge n. 69/2015);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322/bis c.p. – articolo modificato dalla legge n. 190/2012);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

## **2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25/bis, D.Lgs. 231/2001).**

L'articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito nella L. 23 novembre 2001, n. 409, modificato dalla legge n. 99/2009, introduce l'illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete art. 454 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

## **2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25/bis 1, D.Lgs. 231/2001).**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede l'introduzione dell'art. 25/bis 1, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti contro l'industria e il commercio.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513/bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517/ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517/quarter c.p.).

## **2.7. Reati societari (art. 25/ter, D.Lgs. 231/2001).**

Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, prevede l'introduzione dell'art. 25/ter, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati societari.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Civile:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. – modificato dalla legge n. 69/2015);
- Fatti di lieve entità (art. 2621/bis c.c.);

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c. – modificato dalla legge n. 69/2015);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629/bis c.c. – articolo aggiunto dalla legge n. 262/2005);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. – articolo aggiunto dalla legge 190/2012 e modificato dal D.Lgs. n. 38/2017);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635/bis c.c. – articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

## **2.8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25/quarter, D.Lgs. 231/2001).**

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, prevede l'introduzione dell'art. 25/quarter, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270/bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270/ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270/quarter c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270/quinqies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270/quinqies 1 - legge n. 153/2016);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270/quinqies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270/sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280/bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289/bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Costipazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (legge n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (legge n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (legge n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, articolo 2.

## **2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25/quarter 1, D.Lgs. 231/2001).**

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede l'introduzione dell'art. 25/quarter 1, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583/bis c.p.).

#### **2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25/quinquies, D.Lgs. 231/2001).**

La Legge 11 agosto 2003, n. 228, prevede l'introduzione dell'art. 25/quinquies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti contro la personalità individuale.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600/bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600/ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600/quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600/quater 1 c.p. – articolo aggiunto dall'art. 10, legge n. 38/2006);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600/quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603/bis c.p.);
- Adescamento di minori (art. 609/undicies c.p.).

#### **2.11. Reati di abusi di mercato (art. 25/sexies, D.Lgs. 231/2001).**

La Legge 18 aprile 2005, n. 62, prevede l'introduzione dell'art. 25/sexies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di abuso di mercato.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Testo Unico della Finanza:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998).

#### **2.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25/septies, D.Lgs. 231/2001).**

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, prevede l'introduzione dell'art. 25/septies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.).

#### **2.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25/octies, D.Lgs. 231/2001).**

La Legge 21 novembre 2007, n. 231, prevede l'introduzione dell'art. 25/octies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648/bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o di altra utilità di provenienza illecita (art. 648/ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648/ter 1 c.p.).

#### **2.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25/novies, D.Lgs. 231/2001).**

La Legge 23 luglio 2009 n. 99, prevede l'introduzione dell'art. 25/novies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli di legge:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941, comma 1, lett. a/bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opera altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941, comma 3);
- Abusiva pubblicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborazione; importazione distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione e programmi per elaboratori (art. 171/bis, legge n. 633/1941, comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione o concessione in locazione di banche dati (art. 171/bis, legge n. 633/1941, comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessioni a qualsiasi titolo o impostazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa /art. 171/ter, legge n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171/seppie, legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171/octies, legge 633/1941).

### **2.15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25/decies, D.Lgs. 231/2001).**

La Legge 3 agosto 2009, n. 116, prevede l'introduzione dell'art. 25/decies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377/bis c.p.).

### **2.16. Reati ambientali (art. 25/undecies, D.Lgs. 231/2001).**

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, con le modifiche apportate dalla legge n. 68/2015, prevede l'introduzione dell'art. 25/undecies, recante la previsione di fattispecie di illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati ambientali.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli di legge in materia e del Codice Penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452/bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452/quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452/quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452/sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452/octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727/bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733/bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (legge n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3/bis e art. 6);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzati (D.Lgs. n. 156/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuoli, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D,Lgs. N. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260/bis);
- Sanzioni (D,Lgs. N. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanza lesive (legge n. 549/1993, art. 3).

### **2.17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25/duodecime, D.Lgs. 231/2001).**

L'articolo aggiunto dal D.Lgs. 13 luglio 2012, n. 109, introduce l'illecito amministrativo commesse in dipendenza di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si tratta, in particolare, dei delitti di cui ai seguenti articoli di legge:

- Impiego di cittadino di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12/bis, D.Lgs. n. 286/1998).

### **2.18. Reati transnazionali (legge n. 146/2006).**

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati ivi elencati che abbiano carattere transnazionale.

Tale, si considera il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più d'uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In particolare i reati che, avendo carattere transnazionale come sopra definito, possono generare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto sono contemplati all'art. 10 della Legge 146/2006 e qui di seguito elencati:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3/bis, 3/ter e 5, del T.U. di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al DPR 09/10/1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291/quarter del T.U. di cui al DPR 23/01/1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 377/bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416/bis c.p.).

### 3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESAIS S.P.A.

La Società, preso atto della normativa entrata in vigore e della sua valenza, condivide la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed è altresì consapevole del fatto che l'etica è un elemento imprescindibile per ogni azienda che intenda operare correttamente ed in modo duraturo.

RESAIS S.p.A. ha pertanto elaborato ed adottato un Modello predisponendo un sistema di Controllo Interno per la prevenzione della commissione di reati da parte dei Destinatari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge facoltativa e non obbligatoria, la Società in conformità alle sue politiche aziendali, ha adottato il Modello con verbale dell'Amministratore Unico e con il medesimo ha istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV), a composizione monocratica, fino al 31/12/2015, attribuendogli i relativi poteri. Con verbale n. 144 del 19/10/2015 dell'Amministratore, viene nominato, con decorrenza 01/01/2016, il Collegio Sindacale della Società quale O.d.V., attribuendo all'organismo la composizione collegiale.

Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge in primis ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, ovvero di unità organizzative della stessa. Tali soggetti "apicali", oltre ad essere tenuti direttamente al rispetto e all'osservanza attiva del Modello, ne curano l'osservanza da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il Modello è infatti diretto ai – e deve essere osservato dai – Destinatari e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al Codice Etico) anche ai Terzi.

Ai fini della predisposizione del Modello, la Società ha proceduto all'ideazione ed elaborazione del Modello, tenendo conto nella stesura dello stesso, dell'attività di direzione e coordinamento in essere.

Si è, altresì, fatto specifico riferimento all'articolato sistema di procedure ed istruzioni interne che già costituivano un adeguato indirizzo dato all'attività della Società nonché un sistema di controllo della stessa.

La Società ha altresì tenuto in debita considerazione le prescrizioni normative del Decreto, delle politiche aziendali e fatto riferimento alle Linee Guida elaborate da Confindustria, pur tuttavia mantenendo una specificità legata anche alle particolari attività svolte dalla Società.

RESAIS S.p.A., è una società partecipata dell' ESPI (Ente Siciliano Produzione Industriale in liquidazione), costituita in Palermo con la denominazione: "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A." , che ha per oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle società a totale partecipazione dagli stessi controllate. La società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana.

Si articola nelle seguenti strutture:

- Amministratore Unico;
- Amministrazione e Segreteria;
- Aree di Gestione.

La struttura organizzativa è stata definita secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio alcuni fattori chiave, quali: raggiungimento degli obiettivi, conformità alle normative di legge e di vigilanza e presidio/gestione delle diverse aree a rischio.

La struttura organizzativa generale e le sue eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico.

I principali processi decisionali e attuativi, riguardanti le facoltà di autonomia gestionale, sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.

A norma di Statuto, l'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione di RESAIS S.p.A. ed eventualmente può delegare proprie attribuzioni al Direttore Generale, laddove presente, od ad altri responsabili, determinandone i rispettivi poteri coerentemente con le diverse funzioni svolte, predeterminandone gli eventuali limiti. Sono, inoltre, formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza sia interna sia esterna.

### 4. CRITERI ED ATTIVITA' CHE HANNO PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Al fine di garantire il grado di efficienza richiesto dalla normativa si è svolta preliminarmente un'approfondita analisi del contesto aziendale, su cui il Modello è stato strutturato, con lo scopo di enucleare i profili sensibili ai fini della prevenzione dei reati, sia con riferimento ai rapporti ed alla struttura operativa interna della Società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi.

Si è proceduto, in prima battuta, a una ricostruzione del sistema dei poteri e delle deleghe adottato dalla Società.

E' stata successivamente condotta la ricostruzione dello svolgimento pratico-operativo dell'attività aziendale attraverso apposite interviste con i responsabili di unità e con l'Amministratore della Società, finalizzate a fornire un quadro effettivo e completo delle attività aziendali e delle sue articolazioni, che tenesse conto anche della storia della Società e soprattutto delle sue peculiarità.

La "mappatura delle aree di rischio" si è pertanto basata sui seguenti aspetti:

- individuazione della tipologia di reato da prevenire;
- identificazione degli ambiti di attività teoricamente a rischio;
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
- comparazione di tutti questi elementi, con il fine dichiarato e perseguito di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

Grazie a questa specificità sarà, dunque, possibile adeguare costantemente il Modello al contesto sociale e aziendale, in un'ottica di gestione del rischio reato. In tal senso il Modello si caratterizza per la sua dinamicità volta anche a mantenere queste caratteristiche per il futuro, sia a fronte di modifiche normative sia a fronte dei mutamenti delle attività sociali.

In tal senso, la Società ha previsto specificamente delle procedure per la revisione del Modello e conferito specifici poteri all' Amministratore, nonché allo stesso O.d.V., per adeguare in modo tempestivo il Modello alla mutata situazione normativa o aziendale.

## 5. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello adottato da RESAIS S.p.A. (da intendersi comprensivo del presente documento e dei suoi Allegati), alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, si compone dei seguenti elementi portanti e tra loro interdipendenti:

- Codice Etico e di comportamento;
- Sistema di protocolli e procedure interne per la prevenzione del rischio di reato;
- Organo di Vigilanza interno all'ente con il compito di vigilare sull'osservanza e il suo funzionamento del Modello nel suo complesso e di curarne l'aggiornamento;
- Sistema sanzionatorio relativo all'inosservanza del Modello.

Il Modello è composto dai seguenti documenti:

- il presente documento denominato: Parte generale e Organismo di Vigilanza;
- Parte speciale (Allegato B);
- Codice Etico e di comportamento (Allegato C);
- Con specifico riferimento al presente Documento, esso descrive il Modello Organizzativo della Società e contiene un'illustrazione relativa a:
  - il quadro normativo di riferimento;
  - i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
  - la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
  - le modalità di nomina e di funzionamento dell'O.d.V., con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
  - i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
  - la struttura dell'apparato sanzionatorio.

In attuazione delle indicazioni fornite dal Decreto, infatti, la Società ha ritenuto di proceduralizzare appositamente la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle Attività sensibili, rendendo così controllabili tali processi dall'O.d.V. e consentendo, mediante siffatto controllo, una effettiva prevenzione dei reati.

Preso atto delle procedure decisionali e di controllo già esistenti in Società, sono stati ulteriormente elaborati dei protocolli specifici che devono essere seguiti dai Destinatari, ai fini della corretta ed adeguata attuazione dei principi di cui al Decreto.

Ne consegue che gli ulteriori documenti già elaborati e/o in fase di implementazione / aggiornamento (procedure, linee guida e protocolli), costituiranno complessivamente parte integrante del Modello stesso e saranno portati a conoscenza di tutti i Destinatari.

## **6. IL CODICE ETICO E LE REGOLE DI COMPORTAMENTO E DI CONDOTTA**

Tutti i Destinatari ed i Terzi, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dovranno svolgere le proprie attività con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto di tutte le norme giuridiche vigenti nell'ordinamento italiano, ivi comprese quelle comunitarie applicabili, nonché in osservanza del Codice Etico della Società e delle specifiche procedure individuate nel presente Modello.

Tutti coloro che lavorano ed operano nella Società e per essa sono tenuti ad osservare e far osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Ispirare la propria attività lavorativa ai principi del Modello costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa.

L'amministratore unico nel fissare gli obiettivi d'impresa s'ispira ai principi del Codice Etico della Società, nel rispetto delle previsioni del presente Modello.

Nessuno dei Destinatari e dei Terzi è autorizzato a perseguire alcun obiettivo aziendale in violazione delle leggi vigenti, in particolare utilizzando mezzi e beni della Società o propri.

L'osservanza del Codice Etico e dei principi di condotta della Società è espressamente richiesta anche ai Terzi che hanno rapporti con la Società. In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello.

A questo proposito, la Società ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio – condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello – per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello. Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dalla Società e dai suoi incaricati per conto di essa devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti e congrue basate su informazioni documentabili e complete;
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti, nonché conformi alle disposizioni del Modello e rispettose del principio della separazione delle diverse funzioni societarie;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

## **7. FATTISPECIE DI REATO E ATTIVITA' SENSIBILI**

In attuazione delle indicazioni fornite dal Decreto, la Società ha provveduto ad identificare quali reati fossero applicabili alle proprie attività, identificando al contempo quali Aree ed Attività aziendali fossero potenzialmente a rischio della commissione di tali reati.

In tal senso la Società ha inteso sottoporre ad ulteriore verifica o elaborare ex novo procedure specifiche per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle Aree ed Attività sensibili, rendendo così controllabili tali processi dall'O.d.V. e consentendo, mediante siffatto controllo, una effettiva prevenzione dei reati.

## **8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'O.d.V. è il soggetto che, ai sensi del Decreto Legislativo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello.

In sede di prima adozione del Modello da parte di RESAIS S.p.A. ed in ragione delle attività svolte dalla Società, la vigilanza era stata affidata ad un organo monocratico. A partire dal 01 gennaio 2016 la funzione dell'O.d.V. della Società viene affidata al Collegio Sindacale, organo collegiale.



### 8.1. Caratteristiche dell'O.d.V.

La Società ritiene di particolare importanza che la scelta dell'O.d.V. avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni di cui al Decreto e delle linee guida delle principali associazioni di categoria.

In tal senso la Società nella selezione di possibili candidati al ruolo e nella definizione della funzione come delineata nel presente Modello, farà particolare riferimento ai principi di autonomia, indipendenza e continuità di azione della funzione, così come della professionalità ed onorabilità del candidato.

In particolare al fine di meglio preservare l'autonomia ed indipendenza dell'O.d.V. la Società ritiene preferibile la scelta di un candidato di elevata professionalità che possano garantire in tal modo l'autonomia necessaria per il miglior svolgimento della propria attività di verifica e controllo.

La sua autonomia è altresì evidenziata dal fatto che esso, nello svolgimento del proprio incarico, riporta direttamente all'Amministratore e non è pertanto gerarchicamente subordinato ad altra funzione aziendale.

All'O.d.V. sarà altresì garantita la necessaria continuità di azione e pertanto, in sede di nomina, l'Amministratore ha determinato conseguentemente la durata del mandato. L'O.d.V. non può essere revocato dall'incarico se non per gravi violazioni alle obbligazioni poste a suo carico ai sensi di legge e del presente Modello Organizzativo, con delibera dell'Amministratore sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'O.d.V. dovrà altresì possedere quei requisiti di onorabilità e professionalità come delineati dalle principali linee guida delle principali associazioni di categoria e come richiesto alla stregua delle recenti interpretazioni giurisprudenziali in materia. In particolare costituiscono cause di ineleggibilità, e decadenza se la circostanza è sopravvenuta alla nomina a O.d.V., la condanna con sentenza passata in giudicato per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto ovvero la condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'O.d.V., nello svolgimento del suo incarico, avrà l'obbligo di riservatezza nei confronti dei terzi e, in ogni caso, non potrà utilizzare le notizie di cui venga a conoscenza per scopi diversi da quelli del suo incarico.

In particolare ed in adempimento alle indicazioni di cui ai precedenti paragrafi, con verbale dell'Amministratore della società, in data 29/11/2013, è stato nominato quale membro dell'O.d.V. a composizione monocratica, l'Avv. Gianluca Galati Casimiro sino al 30/11/2014, successivamente, con verbale n. 142 del 02/03/2015, il Dott. Antonio Tumminello sino al 31/12/2015, e con verbale n. 144 del 19/10/2015, con decorrenza dal 01/01/2016, il Collegio Sindacale a composizione collegiale.

Tale profilo soddisfa quei requisiti di autorevolezza, onorabilità, indipendenza e professionalità posti dalla normativa in materia, dalle pronunce giurisprudenziali nonché dalla dottrina come elementi fondamentali della figura dell'O.d.V..

L'ufficio dell'O.d.V. si trova presso la sede sociale in Palermo, Via Antonino Borrelli n. 10.

Per le comunicazioni dei flussi informativi ai sensi del presente modello potrà essere utilizzata la casella di posta elettronica appositamente dedicata o l'indirizzo di posta ordinaria.

### 8.2. Funzioni dell'O.d.V.

All'O.d.V., nell'ambito del Modello, risultano attribuiti i seguenti compiti:

- vigilanza e controllo sull'adeguatezza del Modello, ossia sulla sua reale idoneità a prevenire i comportamenti anomali propedeutici alla commissione dei reati considerati dal Decreto;
- verifica dell'osservanza del Modello: l'O.d.V. deve accertarsi che i Destinatari rispettino le procedure e le indicazioni contenute nel Modello stesso;
- proposte di aggiornamento del Modello, sia relative alla struttura e ai contenuti del Modello medesimo, sia con riferimento alle Aree ed Attività sensibili e alla gestione del rischio di commissione di reati, sia di aggiornamento delle relative procedure di cui al documento fattispecie di reato e Attività sensibili e delle istruzioni operative;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi, dalle segnalazioni ricevute nonché dai controlli programmati o a sorpresa;
- proposte di emanazione di direttive operative ai Destinatari per l'esecuzione e l'applicazione delle procedure;

- proporre la sensibilizzazione dei Destinatari relativamente alle eventuali problematiche in tema di responsabilità amministrativa;
- monitorare la costante opera di formazione e aggiornamento dei Destinatari in merito al Modello, nonché alle previsioni di cui al Decreto;
- proposte di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti meglio specificati nell'apposito documento denominato Sistema Sanzionatorio;
- raccolta, disamina, elaborazione e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni fornite dai Destinatari della Società o da Terzi;
- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi all'Amministratore unico e al Collegio Sindacale in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e sull'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie.

Più in generale, all'O.d.V. spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sull'efficacia del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero essere propedeutici alla eventuale commissione di un reato.

L'O.d.V., in tale prospettiva e nel rispetto delle funzioni sopra elencate, rimane a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi riguardanti il Modello o situazioni connesse allo svolgimento di un'Area o Attività sensibile.

### **8.3. Poteri e facoltà dell'O.d.V.**

L'O.d.V., per il pieno svolgimento delle funzioni sopra evidenziate, è fornito dei poteri necessari volti al corretto funzionamento del Modello. In particolare, spettano all'O.d.V. I seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

- la possibilità, in ogni momento, di prendere visione della documentazione e chiedere informazioni ai Destinatari in relazione a qualsiasi Area o Attività soggetta al controllo dell'O.d.V. e ad ogni anomalia che possa essere connessa alla commissione di reati. Nella richiesta di documenti ed informazioni l'O.d.V. dovrà, preferibilmente, procedere con preventiva richiesta per iscritto ai soggetti interessati. Tutti i soggetti interpellati dall'O.d.V. sono tenuti a collaborare con l'O.d.V. medesimo; - procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia ed alla applicazione del Modello;
- procedere a seguito di segnalazioni anonime o a seguito di provvedimenti dell'autorità competente anche provvisorie, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di controllo e verifica in merito all'attività dei destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell'ambito della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;
- il potere di verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico anche ai Terzi;
- il potere di segnalare agli organi competenti l'irrogazione delle sanzioni (come disciplinati nel Sistema Sanzionatorio eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto);
- il potere di segnalare All'Amministratore unico eventuali ostacoli che venissero frapposti all'esercizio della propria attività;
- la possibilità di aggiornare la lista dei dati e delle comunicazioni che devono essere trasmessi al suo ufficio;
- il potere di formulare osservazioni, a sua discrezione, all'Amministratore unico e al Collegio Sindacale in merito alla gestione e svolgimento delle Aree ed Attività sensibili;
- il potere di regolamentare sotto il profilo operativo gli adempimenti e la tempistica connessi con i protocolli di cui al Modello e, in particolare: o la possibilità di suggerire l'emanazione di comunicazioni di servizio; o la possibilità di regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalità di trasmissione delle stesse e la tempistica; o il potere di eseguire verifiche periodiche, a sorpresa e a campione nel rispetto dei protocolli e della regolare attuazione del Modello adottato; o il potere di condurre analisi delle attività aziendali al fine di proporre un adeguamento della mappatura delle Aree ed Attività sensibili da proporre all'Amministratore unico; o il potere di verificare e proporre modifiche alle procedure informatiche, nonché verificare la corretta tenuta dei data base necessari per il rispetto delle procedure previste dal Modello; o la possibilità di verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico adottato dalla Società anche con riferimento ai Terzi; o la facoltà di utilizzare il fondo spese messo a sua

disposizione dalla Società al fine di organizzare le attività di controllo e vigilanza ai sensi del Decreto; o l'obbligo di attivarsi a fronte di una segnalazione anche anonima di violazione del modello o commissione di un reato e di verbalizzazione di ogni decisione inerente l'accertamento svolto anche se negativo.

L'O.d.V. comunicherà ai Destinatari i nomi dei collaboratori dei quali intenderà avvalersi, in modo che vi sia la consapevolezza di tutti gli interessati al fine di un'adeguata collaborazione.

L'O.d.V. scambierà informazioni e dialogherà con il Collegio Sindacale e parteciperà ad almeno una verifica sindacale nel corso dell'anno avente ad oggetto tale scambio di informazioni.

#### **8.4. Informazioni all'O.d.V. –**

##### **8.4.1. Informazione immediata**

I Destinatari sono tenuti a riferire senza indugio all'O.d.V.:

- a) ogni notizia in merito alla commissione o possibile commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- b) ogni anomalia emersa nell'ambito di Aree o Attività sensibili, ovvero in altre attività ad esse connesse, tenuto conto del normale andamento delle suddette attività e dell'analisi dei profili di rischio di commissione dei reati di cui al presente Modello;
- c) l'inadeguatezza di una determinata procedura alla effettiva prevenzione del reato;
- d) la modificazione o l'introduzione di nuove attività della Società tali da non rendere più attuale la mappatura delle Aree di rischio fatta dalla Società.

I Destinatari sono tenuti a fornire tempestivamente all'O.d.V. le informazioni e i chiarimenti dallo stesso richiesti, relativamente alle Aree ed Attività sensibili di pertinenza o ad altre attività alle stesse connesse.

All'O.d.V. dovranno essere tempestivamente inviate le copie delle convocazioni e delle delibere dell'Amministratore unico, dei verbali delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Collegio Sindacale.

##### **8.4.2. Informazione periodica**

In ogni caso e comunque, i Responsabili delle diverse Aree e Attività sensibili, od anche singoli operatori, sono tenuti ad inviare all'O.d.V., su sua richiesta, un aggiornamento sulla situazione della propria area.

Tendenzialmente tale informativa avrà cadenza almeno semestrale in Corrispondenza della correlativa informativa da parte dell'O.d.V. stesso.

In particolare tale relazione dovrà contenere informazioni in merito a:

- a) inizio di un progetto o di un'operazione rilevante nell'ambito di un'Area o Attività sensibile;
- b) natura di tale progetto;
- c) nominativi dei Terzi, in particolare consulenti, coinvolti nello svolgimento dell'Area e Attività sensibile e del ruolo dagli stessi svolto;
- d) Soggetti Operatori addetti allo svolgimento della suddetta attività;
- e) eventuali rapporti di parentela con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- f) modifiche o variazioni di rilievo che riguardino informazioni, dati, o documentazione precedentemente comunicata all'O.d.V.;
- g) conclusione del progetto o dell'operazione.

E' fatta comunque salva la facoltà dell'O.d.V. di chiedere informazioni in merito in ogni momento.

Con riferimento infine agli specifici settori di Attività sensibili, sono previsti ulteriori obblighi di informazione.

Tutta la documentazione relativa alle informazioni inviate o ricevute dall'O.d.V. (reports, supporti contenenti informazioni, copia di atti societari, etc.) verrà conservata, con le modalità di archiviazione ritenute più opportune dall'O.d.V..

Tale documentazione potrà essere consultata, previa richiesta scritta da conservarsi agli atti dell'O.d.V., dell'Amministratore Unico o del Collegio Sindacale.

L'O.d.V. garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede e valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione di un'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

### 8.5 Informativa da parte dell'O.d.V.

L'O.d.V. ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting dell'O.d.V.:

- la prima, su base semestrale, direttamente nei confronti dell'Amministratore Unico;
- la seconda, su base annuale, nei confronti Collegio Sindacale.

Il reporting ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'O.d.V.;
- le segnalazioni ricevute;
- gli eventi considerati rischiosi;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Qualora vengano rilevate criticità riferibili all'Amministratore Unico o ad uno o più membri del Collegio Sindacale, i membri dell'O.d.V. verranno immediatamente convocati e riuniti con esclusione del soggetto interessato, per la segnalazione della criticità e per assumere le determinazioni conseguenti.

## 9. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Società provvede ad informare tutti i Destinatari del Modello, della sua esistenza e del suo contenuto. L'Amministrazione e Segreteria, coordinandosi con le altre funzioni/unità aziendali e con l'O.d.V., promuoverà le iniziative per la diffusione e conoscenza del Modello e per la conseguente formazione anche con riferimento ad eventuali modifiche o aggiornamenti dello stesso.

Il Modello è disponibile sia in versione informatica che cartacea. Il modello è altresì reso conoscibile all'esterno mediante pubblicazione nel sito internet della RESAIS ([www.resaispa.it](http://www.resaispa.it)).

L'attività di formazione, finalizzata alla conoscenza del Modello ed alla prevenzione dei reati è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari ed al livello di rischio dell'area in cui tali Destinatari operano.

La partecipazione da parte dei Destinatari a tali iniziative di formazione è obbligatoria e devono essere predisposti adeguati meccanismi di controllo sulla effettiva partecipazione.

## 10. SANZIONI

Ai fini dell'efficacia del Modello e in aderenza al dato normativo, il Sistema Sanzionatorio, contenuto nella parte speciale del presente Modello, ha la funzione di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta e nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri e/o procedure previste dal presente Modello.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare.

Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto, nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

## 11. ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del Decreto le successive modifiche e integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico della Società, che si avvale dell'esperienza e delle indicazioni dell'O.d.V. salvo quanto espressamente previsto di seguito.

La Società ritiene tuttavia, al fine di assicurare il giusto temperamento di rigore e flessibilità che le successive modifiche e integrazioni del presente Modello, per quanto riguarda i documenti Allegato A "Fattispecie di Reato e Attività sensibili" e Allegato C "Mappatura dei poteri", possano essere aggiornati anche dall'Amministratore Unico, sentito l'O.d.V.

In ogni caso, con l'adozione del presente Modello, la Società risulta impegnata ad adeguare e modificare il Modello sia in funzione di eventuali modifiche normative, sia in base ai mutamenti che interessino la Società nelle sue diverse articolazioni e comunque sulla base delle esperienze applicative, in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento del Modello medesimo.

In tal senso RESAIS S.p.A. indipendentemente dall'impegno a conformarsi senza indugio alle esigenze di cui al paragrafo che precede, intende sottoporre a verifica il presente Modello nella sua interezza, ed eventualmente con il coinvolgimento di consulenti, con cadenza periodica, indicativamente annuale.

Le eventuali modifiche al presente Modello verranno idoneamente portate a conoscenza dei Destinatari sotto la supervisione dell'O.d.V.